

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE PLENARIA

(approvato all'Assemblea regionale 2013 – aggiornato al Consiglio Generale 2017)

COMPITI E SCOPI

Art. 1 L'Assemblea regionale dell'Agesci Sicilia si riunisce, in seduta ordinaria, una volta l'anno, per espletare i relativi compiti previsti nello Statuto AGESCI.

COMPOSIZIONE

Art. 2 Le Assemblee regionali sono aperte a tutti soci adulti censiti nella Regione.
Sono membri dell'Assemblea regionale dell'Agesci tutti i soci adulti censiti nella Regione. Gli adulti in formazione censiti nella Regione partecipano con solo diritto di voto e elettorato attivo.

CONVOCAZIONE

Art. 3 La convocazione dell'Assemblea è effettuata dai Responsabili regionali, possibilmente in luoghi della Sicilia centrale, tramite lettera che deve essere inviata in forma cartacea o elettronica almeno trenta giorni prima a tutti i capi censiti nella Regione; contestualmente alla convocazione, devono essere inviati gli atti preparatori, bilanci compresi, a tutti i Gruppi della Sicilia, in forma cartacea o elettronica e pubblicazione sul sito web Agesci Sicilia.

La convocazione dovrà contenere:

- a) l'ordine del giorno e i relativi documenti o le modalità per il loro prelievo in formato elettronico dal sito web Agesci Sicilia;
- b) il giorno, la sede, l'orario d'inizio e di fine;
- c) eventuali proposte di variazioni al presente regolamento.

Art. 4 L'Assemblea regionale è convocata in sessione straordinaria, su richiesta motivata della metà più uno delle Zone o del 33% dei Gruppi censiti in Regione o dal Comitato regionale sentito il Consiglio regionale. I Responsabili regionali entro trenta giorni dalla richiesta devono convocare l'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 4.

Nell'impossibilità, da parte dei Responsabili regionali, a provvedere alla convocazione dell'Assemblea questa è convocata dai presidenti del Comitato nazionale dell'Agesci.

VALIDITA'

Art. 5 Per l'Assemblea c'è un'unica convocazione, la stessa è dichiarata valida se sono presenti il 33% dei Gruppi censiti in Regione e il 20% dei capi aventi diritto. Una volta dichiarata valida l'Assemblea rimane deliberante fino all'orario della chiusura dei lavori previsti nella lettera di convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Entro il 31 gennaio (per le assemblee che si svolgono nel periodo marzo-agosto) ogni Co.Ca., Comitato di Zona o singolo avente diritto, può far pervenire ai Responsabili regionali proposte di argomenti da sottoporre a discussione della successiva Assemblea regionale. Ogni proposta deve essere accompagnata da una nota illustrativa. Non sono soggette a scadenza le proposte effettuate dal Comitato e/o dal Consiglio regionale.

DELEGA

Art. 6 Ciascun componente l'Assemblea ha diritto a un voto, anche se riveste contemporaneamente due o più incarichi.

Ciascun componente l'Assemblea impossibilitato a partecipare può delegare un altro componente dell'Assemblea. Può conferire la delega soltanto chi è stato presente a una delle ultime due Assemblee precedenti. Ogni avente diritto può avere una sola delega.

La delega, che è irrevocabile, deve avere forma scritta ed essere consegnata alla segreteria dell'Assemblea. Chi abbandona definitivamente la seduta può delegare un altro capo a rappresentarlo. Il capo presente non può farsi rappresentare in caso di momentanea assenza dalla seduta.

PRESIDENTI E UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 7 L'Assemblea Regionale è presieduta congiuntamente dalla Responsabile e dal Responsabile regionali, i quali possono delegarla a una Capo e un Capo presenti in Assemblea censiti in Regione.

Art. 8 È compito dei Presidenti:

- a) dichiarare l'apertura e la chiusura dell'Assemblea;
- b) scegliere l'ordine cronologico dei lavori previsti;
- c) sospendere momentaneamente i lavori, se ne ravvisano la necessità;
- d) dare e togliere la parola ai partecipanti all'Assemblea;
- e) definire tempi e modi degli interventi;
- f) proporre i componenti dell'ufficio di presidenza.

Art. 9 a) I Presidenti nominano e presentano all'assemblea all'inizio della seduta coloro che faranno parte dell'ufficio di Presidenza, che risulta così composto:

- i Presidenti dell'Assemblea;
- il presidente del Comitato Mozioni;
- due Membri del Comitato Mozioni;
- due segretari;
- un minimo di due scrutatori.

L'Ufficio di Presidenza, nel corso dei lavori della sessione, è coadiuvato dalla Segreteria Regionale che attende ad alcuni aspetti organizzativi.

b) Il Comitato mozioni è incaricato di presentare all'Assemblea, per l'approvazione, le mozioni a esso pervenute durante i lavori assembleari.

La copia del verbale, sottoscritta dai segretari e dai Presidenti, viene consegnata entro cinque giorni dalla fine dei lavori assembleari al Comitato regionale, che lo divulgherà tramite posta elettronica e/o pubblicazione su web.

d) Gli scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto sia a scrutinio palese sia segreto.

e) Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dai Presidenti. I Presidenti altresì possono revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione. In casi eccezionali di necessità e urgenza l'Assemblea, su proposta dei Presidenti, può inserire nuovi argomenti all'Odg. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al regolamento dell'Assemblea.

Art. 10 I Presidenti possono, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti all'Odg per esigenze di funzionalità. Essi designano, inoltre, all'Assemblea quali Capi debbano far parte di commissioni che nel corso dei lavori assembleari si rendessero necessarie per un più attento esame preliminare della materia, per il concepimento di mozioni, o comunque per la relazione di atti o documenti idonei a snellire e a facilitare il proseguo dei lavori, in modo che su di essi l'Assemblea possa esprimersi in via breve.

DELIBERAZIONI

Art. 11 Premessa

Per deliberazione s'intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea nell'esercizio delle funzioni previste dallo Statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea si distinguono in elezioni, mozioni e raccomandazioni. Le elezioni sono deliberazioni atte a designare i Capi che rivestiranno gli incarichi previsti dall'articolo 32 dello Statuto. Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari. Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari.

MOZIONI ORDINARIE

Durante i lavori dell'assemblea, i partecipanti aventi diritto che intendono proporre deliberazioni debbono depositarne il testo scritto presso il Comitato mozioni entro un termine comunicato dai Presidenti all'inizio della seduta. Il Comitato mozioni apporta ai testi delle deliberazioni proposte, ove necessario e d'intesa con i proponenti, modifiche formali o destinate a meglio chiarirne la volontà e il senso e coordina tra di loro più mozioni di contenuto analogo; fornisce inoltre ai Presidenti un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione. Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse vengono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente. Qualora su una proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, essi vengono posti in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l'esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione verrà posta ai voti nella sua forma definitiva. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dai Presidenti, sentito il parere del Comitato mozioni. I Presidenti possono mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia di propria iniziativa sia su richiesta di qualsiasi partecipante avente diritto.

Chiunque può richiedere di mettere in votazione la singola mozione per punti separati; nessuno può parlare due volte su una mozione, tranne che per porre domande di chiarimento, e comunque il proponente o uno dei proponenti ha sempre diritto a una replica.

Art. 12

MOZIONE D'ORDINE

Una mozione d'ordine ha lo scopo di introdurre variazioni al corso dei lavori; va presentata per iscritto direttamente ai Presidenti, i quali la comunicano all'Assemblea al termine dell'intervento in corso. La mozione d'ordine viene messa in votazione dopo un intervento favorevole e uno contrario. La mozione d'ordine viene approvata con quorum deliberativo semplice ed entra subito in vigore.

VOTAZIONI

Art. 13 Le deliberazioni sono espresse con voto palese e si intendono approvate con la maggioranza semplice dei votanti (metà più uno dei voti espressi).

Art. 14 Le elezioni dei candidati a: Responsabile regionale e membro del Comitato e di Incaricato alle Branche, sono espresse con voto segreto. Si intendono eletti i candidati che nella prima votazione raggiungono il quorum, della metà più uno dei voti espressi, e riportano più preferenze; nella seconda votazione, riservata al ballottaggio, viene eletto chi riporta più preferenze.

CANDIDATURE E PREFERENZE

Art. 15 Per l'elezione agli incarichi previsti dall'art. 32 dello Statuto che decadono dal mandato, il Consiglio Regionale proporrà all'Assemblea un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da ricoprire. Ogni partecipante avente diritto può proporre altri candidati, anche assenti purché abbiano dichiarato la loro disponibilità e siano Capi dell'Associazione. Può essere eletto solo chi accetta la candidatura. Il termine per la presentazione delle candidature è reso noto dai Presidenti in apertura delle candidature stesse. In nessun caso potranno essere presentate candidature dopo la dichiarazione di apertura dei seggi. I Presidenti diffonderanno, con le modalità da essi stabilite, l'elenco dei candidati.

Art. 16 Per l'elezione di ognuno dei Responsabili regionali dei membri del Comitato regionale e degli incaricati di Brancha si esprimerà un solo voto di preferenza.

COMMISSIONI

Art. 17 L'Assemblea può nominare una o più commissioni, a carattere temporaneo o permanente, al fine di studiare alcuni problemi dello scautismo regionale. La commissione coordinata da un capo eletto all'interno della stessa commissione, relaziona all'Assemblea nei tempi indicati all'atto della costituzione della stessa.

Art. 18 Ogni deliberazione, sia essa adottata in sessione ordinaria o straordinaria, può essere invalidata se è stata presa in difformità dello Statuto AGESCI.
L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili regionali che provvederanno a richiedere parere al Capo Scout e alla Capo Guida entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Il parere viene pubblicato sul sito web Agesci Sicilia e, se sfavorevole, sospende immediatamente il valore della deliberazione.

REVOCA DEL MANDATO

Art. 19 L'assemblea regionale può revocare il mandato ai Capi che ha eletto al ruolo e/o all'incarico. La revoca deve essere presentata in forma scritta e motivata dall'1/3 dei membri dell'assemblea aventi diritto. La delibera di revoca è approvata dall'assemblea a maggioranza semplice.

VARIE

Art. 20 Per quant'altro non specificato in questo regolamento si fa riferimento allo Statuto AGESCI e ai suoi regolamenti nazionali.